



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Messina per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore: specializzanda dott.ssa Ilaria Giglietta.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 OTT. 2024 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici di Bilancio degli anni 2024/2025, pari a complessivi € 617,17 così suddivisi:

- Anno 2024 per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 pari a € 314,41:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 280,00;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 32,40;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
- Anno 2025 per il periodo 01/01/2025 – 28/02/2025 pari a € 302,76:
 - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 271,44;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 31,32;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con nota pec del 18/06/2024, agli atti, l'Università degli Studi di Messina ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC di Anestesia e Rianimazione - CTO dell'ASST Gaetano Pini - CTO, della dott.ssa Ilaria Giglietta, iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 01/11/2024 al 28/02/2025;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che il Direttore f.f. della UOC di Anestesia e Rianimazione - CTO, Dott. Santo Panarello, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 16/10/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - sostenere i seguenti costi:
 - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10/02/2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - erogazione formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università degli Studi di Messina, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Dato atto che è stato individuato quale tutor aziendale la Dott.ssa Roberta Santorsola, a cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione integrative nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione da sottoscrivere;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/11/2024 al 28/02/2025;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC di Anestesia e Rianimazione – CTO, conservati in atti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 617,17=, è annotato ai conti dei Bilanci degli esercizi 2024 e 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata dal 01/11/2024 al 28/02/2025, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede che: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Messina, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC di Anestesia e Rianimazione CTO dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Terapia Intensiva e del dolore del suindicato Ateneo, da parte della dott.ssa Ilaria Giglietta;
2. di individuare la dott.ssa Roberta Santorsola quale tutor aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/11/2024 al 28/02/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo stimato derivante dal presente provvedimento, pari ad € 617,17=, è annotato ai conti dei Bilanci degli esercizi 2024 e 2025, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott. Marco PATERNOSTER)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2024-1.1.3/1.38



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523 del 24 OTT. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 24 OTT. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari, nata a Messina il 21/10/1965, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, 1 (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO - CF e PI 9320530968, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Paola Lattuada con sede in P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano (di seguito denominata anche "Struttura Ospitante");

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. CTO diretta dal dott. Santo Panarello, da parte della Dott.ssa Giglietta Ilaria, matr. 531792, C.F. GGLLRI96D54F158Z, specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata "specializzando").

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), *“Nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.”*;
- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria *“al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi”*. Ivi si precisa inoltre che *“tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”*;
- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;
- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività *extra rete* formativa dello specializzando presso la Struttura Ospitante;
- la Struttura Ospitante, nella persona del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione *extra rete*, ha concesso il nulla osta alla formazione dello specializzando presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;
- che la Struttura Ospitante è Pubblica/privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, con deliberazioni rispettivamente con prot. n. 42545 e prot. n. 42552 del 30.03.2023 hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione *extra rete*;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, dello specializzando, iscritto alla Scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università di Messina.

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, lo Specializzando presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- La consegna, all'atto della presa di servizio, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
- La disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui lo specializzando sia iscritto a una Scuola di Specializzazione di area medica, l'Università degli Studi di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. 4 mesi, dal 01/11/2024 al 28/02/2025.

La formazione extra rete dello specializzando potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché lo specializzando risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete dello specializzando è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività dello specializzando ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego dello specializzando presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego dello specializzando per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutore/o del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicitare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici.-

Art. 6 - Progetto Formativo Individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato

progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor.

Il Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi della/o specializzanda/o

Lo specializzando è tenuto a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Struttura Ospitante.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento consegnato al momento della presa in servizio:

Art. 8 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione, al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

La Struttura Ospitante, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura

assicurativa ex art. 41, c. 3, D. Lgs. n. 368/1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

OVVERO

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso le proprie strutture è a carico esclusivo della stessa.

Art. 10 – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, concordandola con l'esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini – CTO.

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate ai fini radioprotezionistici deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'ASST.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università degli Studi di Messina con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università degli Studi di Messina e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

Art. 11 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sulla Struttura Ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

Per tutto il periodo della formazione extra rete, lo specializzando è equiparato ai lavoratori della Struttura Ospitante ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza ex art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'avvio delle attività di formazione extra rete è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente della Struttura ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso il Soggetto Proponente.

Art. 12 - Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 3.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Messina in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 14 - Trattamenti dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2 Titolari del trattamento sono rispettivamente la Struttura Ospitante e l'Università degli Studi di Messina, ciascuna per le parti di rispettiva competenza.

Sulla base del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, lo specializzando del soggetto Proponente accederà alle strutture messe a disposizione dalla Struttura Ospitante e sarà tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potrà venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016:

- Titolare del trattamento è la Struttura Ospitante, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;
- Preposto al trattamento è il Direttore della U.O./Sezione presso la quale lo specializzando presta la sua attività;
- Incaricato del Trattamento è lo specializzando che, nominato come tale dal Responsabile interno, nell'ambito dei compiti affidatigli all'interno della Struttura ospitante, si impegnerà espressamente all'osservanza del segreto professionale, alla massima riservatezza e al rispetto delle Direttive e dei Regolamenti Aziendali relativi alla tutela dei dati personali e sensibili e a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa.

In particolare si impegnerà a:

- a) trattare i dati dei Pazienti/Interessati nel rispetto dei principi di correttezza, necessità, liceità e trasparenza;
- b) non comunicare dati personali e sensibili a soggetti diversi dall'interessato o persone dallo stesso delegate;
- c) non effettuare copie cartacee, scannerizzazioni o foto, per uso personale, dei documenti contenenti dati personali dei Pazienti.

Art. 15 - Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 16 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Università degli Studi di Messina

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari
(Firmato digitalmente)

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada
(Firmato digitalmente)



Università
degli Studi di
Messina

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

FORMAZIONE EXTRA RETE

LA/O SPECIALIZZANDA/O: Giglietta Ilaria

Nata/o a Messina il 14/04/1996 C.F. ggliiri96d54f158z

Residente a Messina Prov. Me

Via/P.zza/Contr.da Nuova panoramica km 1300 - CAP 98168

Email giglietta@gmail.com - Pec ilariagiglietta@pec.it Tel: 3404283419

Iscritta/o presso l'Università degli Studi di Messina - Anno in corso III

Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Direttore della scuola di Specializzazione Prof. A. David

Tutor Prof. A. Noto

AZIENDA PRESSO LA QUALE SARA' SVOLTA L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Struttura CTO- Centro Traumatologico Ortopedico, Milano

Indirizzo: Via Bignami 1 - 20126 Milano

Email: Santo.panarello@asst-pini-cto.it - pec: prot@asst-pini-cto.it

U.O. Anestesia e Rianimazione

Legale Rappresentante _____

Tutor Dott. S. Panarello

Periodo: dal 1/11/2024 al: 1/03/2025 per un totale di Mesi 4

ore di formazione da svolgere presso l'Azienda _____

orario di svolgimento _____

OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI DAL PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

- Acquisire esperienza di base nelle tecniche anestetiche loco regionali in situazioni elettive e di urgenza e padronanza dei blocchi regionali centrali e periferici per anestesia e analgesia eco guidati e non (blocchi nervosi periferici, blocchi epidurali lombari e toracici, tecniche spinali e tecniche combinate spinali - epidurali), sapendone gestire le complicanze.
- Saper trattare pazienti, compresi quelli in età neonatale e pediatrica ed in età molto avanzata
- Terapia dolore acuto e postoperatorio; conoscenza delle tecniche e dei farmaci indicati per l'ottimizzazione terapeutica del dolore postoperatorio e prevenzione del dolore cronico postoperatorio;

loco-regionali, dell'impianto di dispositivi per la somministrazione di farmaci e di elettrostimolatori;

- Possedere la competenza tecnica dei blocchi neuro assiali, plessici e dei blocchi nervosi periferici per dolore acuto e cronico;
- Possedere la capacità di riconoscere e descrivere le complicanze di procedure interventistiche e il loro trattamento;
- Possedere la capacità di gestione del paziente che assume oppioidi per dolore cronico

ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

- Si dichiara che lo svolgimento delle attività suddette implica l'esposizione del medico in formazione ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che, pertanto, saranno applicate le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione ex D. Lgs. n. 101 del 31/07/2020
- Le parti dichiarano di aver preso visione e accettare l'informativa sulla privacy e di essere consapevole che i miei dati saranno raccolti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679

Data 07/02/2024

Presenza visione e accettazione

La/o Specializzanda/o

Direttore della Scuola di Specializzazione

Direttore U.O.

ASL CENTRO SPECIALITÀ ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO (P.N.R. - C.I.O.)
Dott. Roberto Panatier
C.F. PNR SNT 67T15 C351 P

IL DIRETTORE DELL'U.O. OSPITANTE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA

☉ Che la struttura operativa, per la specializzazione seguita dallo specializzando, è pubblica
e/o privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale

☉ di fare parte della rete di formazione di UNIMI
(indicare Ateneo e n. accreditamento al S.S.N., anche diverso dall'Università degli Studi di
Messina) per la Scuola di Specializzazione in _____
(indicare Scuola di Specializzazione di appartenenza dello specializzando da assumere) e
di fornire la disponibilità alla luce della "mancata saturazione del potenziale formativo della
struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in
rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato
che frequentano la struttura medesima";

Luogo e Data

Milano 14.6.94

ISTITUTO CENTRALE DI TRAUMATOLOGIA
Direttore U. O.
Dott. Paolo ...
E.F. PNR SNT - T15 0351 P